



COMUNE DI CASTELLETTO CERVO

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI, CONTRIBUTI,
AGEVOLAZIONI AD ENTI E
ASSOCIAZIONI

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale

n. 35

del 13/10/2017

Art. 1 – Finalità e oggetto del regolamento

Il Comune di Castelletto Cervo, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Castelletto Cervo di agevolazioni e contributi economici ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.

Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune di Castelletto Cervo.

Art. 2 – Definizioni

Per patrocinio si intende l'adesione da parte del Comune di Castelletto Cervo ad una attività o evento senza l'assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti.

Per agevolazione economica si intende la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso all'amministrazione comunale, di cui viene indicato il valore economico. In particolare sono considerate agevolazioni economiche:

- l'utilizzo di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del Comune di Castelletto Cervo.
- l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Responsabile del servizio. Per tali agevolazioni si ritiene concessa un'agevolazione pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario. Il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal Responsabile del servizio cui il personale è assegnato. Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasioni di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo del personale.
- L'utilizzo di sale, strutture e spazi di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune, se presente, o a quello determinato con apposito atto dal Responsabile del servizio preposto alla gestione del patrimonio.

Per contributo finanziario si intende l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti di cui all'art. 3, a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

Art. 3 – Norme generali

1. Il patrocinio, il contributo finanziario e le agevolazioni economiche possono essere richieste da Enti pubblici o privati o associazioni che siano state costituite da almeno sei mesi. Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.
2. Le domande di patrocinio, contributo o agevolazione economica devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Castelletto Cervo.
3. La concessione di patrocinio, agevolazione o contributo economico è deliberata dalla Giunta Comunale.
4. La concessione di contributi si svolge in applicazione dei criteri di trasparenza e parità fra i richiedenti.
5. I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività sono realizzate con il patrocinio, il contributo o con la collaborazione del Comune di Castelletto Cervo, utilizzando idonee forme di pubblicità: apposizione del logo del Comune su materiale promozionale, sito internet, ecc.

Le modalità di utilizzo del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

6. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato ed idoneo alla tipologia dell'attività e dell'utenza: ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà o in uso all'Amministrazione comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

L'amministrazione comunale è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto di suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

7. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

Art. 4 – Settori di intervento

Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio comunale, perseguono fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:

- arricchiscono, promuovono o valorizzano l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
- promuovono l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
- favoriscono l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
- promuovono i valori della vita, della salute e sostengono la ricerca scientifica;
- sono volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
- promuovono la coscienza ambientale e/o civica;
- promuovono l'istruzione, la formazione e l'informazione;
- promuovono lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzano la tipicità.

Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che non sono di interesse collettivo, sono incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione comunale e sono realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

Art. 5 – Destinatari

La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, con la sola esclusione di partiti politici e associazioni sindacali.

Di norma, i soggetti destinatari del contributo o beneficio economico, non devono svolgere attività di lucro. Questi ultimi, possono essere ammessi a contributo per iniziative specifiche che non devono avere fini di lucro o che devolvono gli utili beneficenza, nonché per iniziative, comunque coerenti con gli atti di programmazione o indirizzo dell'Ente, di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine del Comune di Castelletto Cervo e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

Art. 6 – Modalità e termini per la presentazione della domanda

Le domande di contributo, agevolazione economica e patrocinio sono formulate esclusivamente utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. Alla domanda devono essere allegati:

- copia del documento di identità del sottoscrittore;
- lo Statuto e/o l'Atto Costitutivo dell'ente, oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso lo stesso ente, anche presso un servizio
- una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.

Art. 7 – Patrocinio

Il patrocinio è concesso con atto della Giunta Comunale, rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi, coerenti con gli atti di indirizzo e di programmazione dell'ente ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico.

Il patrocinio può essere concesso:

1. in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro
2. in via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
 - quando gli utili sono devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme. Nel caso tale documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento, per un periodo non inferiore a tre anni.
 - A sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Castelletto Cervo e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto dall'Amministrazione comunale, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette. Nel caso tale documentazione, comprensiva di tutte le voci di entrata e di spesa in relazione all'iniziativa suddetta, non pervenga entro sessanta giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento, per un periodo non inferiore a tre anni. Il beneficiario dovrà depositare, presso il servizio competente, copia del proprio bilancio consuntivo relativo alla annualità di svolgimento dell'iniziativa, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese.

La concessione del solo patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

La domanda di patrocinio deve pervenire all'Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune.

Art. 8 – Agevolazioni economiche

L'agevolazione economica può essere concessa:

1. in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro
2. in via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
 - quando gli utili sono devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme. Nel caso tale documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento.
 - A sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Castelletto Cervo e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

La domanda di agevolazione economica deve pervenire all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Alla domanda devono essere allegati: lo Statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune, nonché l'agevolazione richiesta e una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.

La concessione dell'agevolazione economica è deliberata dalla Giunta Comunale con atto che dovrà contenere espressa motivazione relativa all'esclusione di forme di sponsorizzazione e il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio. Solo nel caso in cui l'agevolazione comporti l'assunzione dell'impegno di spesa, verrà adottata successiva determinazione.

Art. 9 – Contributi

1. I contributi finanziari possono essere concessi esclusivamente a soggetti senza scopo di lucro e per attività senza scopo di lucro.
2. La domanda di contributo deve pervenire entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. Possono essere ammesse domande oltre il termine prefissato, purché riguardino attività di rilevante interesse per l'Amministrazione, e l'istanza pervenga al Comune almeno trenta giorni prima della data fissata per l'iniziativa.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - lo Statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune;
 - il preventivo delle spese e delle entrate previste nonché il contributo richiesto;
 - una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.
4. L'Amministrazione comunale adotta il provvedimento deliberativo di concessione dei contributi che dovrà contenere espressa motivazione relativa all'esclusione di forme di sponsorizzazione e il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio ed alla integrazione con i servizi comunali.
5. La Giunta, su richiesta dell'interessato, ove l'attività oggetto del contributo si svolga in un arco temporale molto ampio, o in presenza di particolari condizioni, può autorizzare l'anticipazione dell'importo concesso.

Art. 10 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa presentazione della rendicontazione al servizio competente.

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione, i concessionari di contributi devono trasmettere all'Amministrazione comunale il rendiconto economico dell'attività svolta, allegando documentazione giustificativa.

La rendicontazione è sottoscritta dal legale rappresentante.

La rendicontazione deve contenere:

- relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
- bilancio consuntivo dell'iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;
- specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
- dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.

Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.

Il responsabile del procedimento può non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.

La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. I soggetti che non hanno presentato regolare rendiconto non possono ottenere benefici economici per un anno dal termine della presentazione dello stesso;

Se il rendiconto evidenzia disavanzo inferiore al preventivo, il contributo assegnato è erogato in misura proporzionalmente ridotta.

Nel caso di erogazione di un acconto del contributo, se si verifica la mancanza delle condizioni sopra descritte, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, il contributo non sarà erogato. La mancata o una realizzazione sostanzialmente difforme dell'iniziativa ammessa a contributo, sono motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto.

Art. 11 – Altri contributi

L'amministrazione comunale può altresì:

- erogare contributi a Enti di cui è socia, a copertura parziale delle spese di gestione o per lo svolgimento delle attività che rientrano nei compiti istituzionali degli Enti;
- erogare contributi deliberati da altri Enti pubblici a favore di specifici destinatari e trasferiti dagli stessi Enti al Comune di Castelletto Cervo;
- erogare, tramite apposite convenzioni anche pluriennali, contributi a soggetti del privato sociale per lo svolgimento di attività sociali, culturali o sportive di comune interesse.

I beneficiari dovranno presentare entro il 30 novembre di ogni anno il programma di attività previsto per l'anno successivo con relativo bilancio di previsione, ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente debitamente approvato.

L'atto che regola i rapporti tra Amministrazione e i soggetti beneficiari di altri contributi dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

- descrizione delle attività previste;
- modalità di gestione di eventuali attività ausiliarie;
- attivazione di strumenti di autofinanziamento;
- applicazione di eventuali tariffe;
- nomina di un referente tecnico e della sicurezza;
- assicurazioni e garanzie.

Art. 12 – Responsabilità del richiedente

Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziativa per le quali ha concesso contributi.

Con la richiesta di contributo, agevolazione economica o patrocinio, il richiedente deve dichiarare la piena conoscenza del presente regolamento.

Nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

Il richiedente si impegna:

- ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
- ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e quando la stessa non coincide con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità, acquisendo tutte le autorizzazioni richieste dalle normative nazionali, regionali e comunali.

L'Amministrazione, per ragioni insindacabili di interesse pubblico, può revocare la concessione di utilizzo di beni strutture o personale comunale. Non è previsto indennizzo o risarcimento. Per la medesima fattispecie, se è stato concesso un contributo sotto forma di utilizzo di beni, strutture o personale comunale, l'Amministrazione può, per ragioni insindacabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza riconoscere a costoro alcun diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

Art. 13 – Obbligo di pubblicità

Dopo la concessione del patrocinio e/o di agevolazione economica o contributo, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, ed in particolare sui social network, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio/contributo del Comune di Castelletto Cervo", unitamente allo Stemma comunale.

La mancata pubblicizzazione del contributo o patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui al presente Regolamento, utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

Art. 19 – Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 1° novembre 2017.

In sede di prima applicazione i termini di cui all'art. 9 comma 2, per la presentazione della domanda di contributo, sono spostati al 28 febbraio 2018.